

CONVENZIONE STANDARD DI TIROCINI FORMATIVI**TRA**

L'Università di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, codice fiscale 940452600711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il ***** e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Foggia

E

L'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est, d'ora in poi denominata "Azienda", con sede legale in Arezzo – Via Piero Calamandrei n. 173 – (C.F. e P. IVA n. 02236310518), nella persona, rispettivamente, del Dottor Sergio Bovenga, nato a ***** il ***** , il quale agisce non in proprio, ma nella sua qualità di delegato del Direttore Generale e domiciliato per la carica in v. Senese n. 161, Grosseto (in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale numero 486 del 17 aprile 2019) ovvero, in alternativa, la Dottoressa Stefania Polvani nata a Siena il 28 giugno 1966, la quale agisce non in proprio, ma nella sua qualità di subdelegata del Dottor Sergio Bovenga, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale numero 613 del giorno 11 giugno 2024, in esecuzione della determinazione del Direttore della U.O.C. Formazione e Rapporti con l'Università, numerodel

PREMESSO CHE

- 1) i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 3) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1**

Ai sensi dell'art.18 della L.196/97 e dell'art. 1 del DM n.142/98, attuativo del citato art.18, l'Azienda USL Toscana Sud Est si impegna ad accogliere all'interno dei propri Presidi Territoriali ed Ospedalieri delle Sedi Operative di Arezzo, Grosseto e Siena i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della Legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento viene seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante accolto nelle strutture del soggetto ospitante, sulla base della presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità Civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze direttamente o indirettamente acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"

Art. 6

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi delle vigenti normative.

Art 7

La presente convenzione decorre dalla data della repertoriazione e ha durata quinquennale, salvo disdetta scritta di una delle due parti contraenti.

Art 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4.

L'imposta di bollo verrà assolta dall'Ente promotore che provvederà alla repertoriazione dell'atto.

Art 9

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Arezzo.

Università di Foggia
Il Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio

Azienda U.S.L. Toscana Sud Est
Il Legale Rappresentante delegato